



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e 2 in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;

**VISTA** l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 di prima indizione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto;

**VISTA** l’O.M. n. 112 del 6/05/2022 che ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto, ed in particolare l’articolo 3, l’articolo 6 e l’articolo 14;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021;

**VISTA** la circolare n. 28597 del 29 luglio 2022 concernente le – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2022/2023”;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

**VISTO** il provvedimento dell’USR Abruzzo prot. n. 8331 del 22/07/2022 con il quale sono stati accantonati per le procedure concorsuali ex. Art.59 comma 9 bis del d.lgs. 73/2021, le seguenti disponibilità:

**provincia di Chieti:** n. 1 posti classe di concorso B003, n. 1 posto classe di concorso B018;

**provincia di Pescara:** n. 1 posti classe di concorso B003, n. 1 posto classe di concorso B018;

**VISTE** le disponibilità residue in organico di diritto per le suddette classi concorso;

**VISTE** le rinunce per la provincia di Chieti ai precedenti turni di nomina dispositivi prot. n. 17884 del 19/09/2022, prot. n. 18408 del 23/09/2023, prot. 18870 del 30/09/2022.

**CONSIDERATO** che le procedure concorsuali suddette, relative alle menzionate classi di concorso sono in fase di espletamento con possibilità di conclusione a breve;

**RITENUTO** per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, di dover procedere a nominare i supplenti fino al termine delle attività didattiche e che, al fine di salvaguardare il diritto dei vincitori delle procedure concorsuali in parola, è necessario inserire nelle individuazioni e sui relativi contratti, la seguente **clausola risolutiva**: “la presente nomina viene effettuata sui posti accantonati a favore dei candidati della procedura straordinaria ex. Art.59 comma 9 bis del d.lgs. 73/2021. Pertanto, la nomina verrà annullata e conseguentemente verrà risolto il contratto di lavoro a tempo determinato qualora la graduatoria della procedura in parola fosse approvata in tempo utile, al fine di conferire la supplenza al candidato in posizione utile in tale graduatoria”

**VISTE** le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze-online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;

**PRESO ATTO** dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;

**VISTI** i bollettini allegati;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara*

**RITENUTO** di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero

**FATTI SALVI** gli effetti dei controlli da parte delle istituzioni scolastiche sulle dichiarazioni

**DISPONE**

rese ai sensi del DPR445/2000 all'atto di assunzione in servizio, come disciplinato dalla normativa di riferimento;

**Art. 1** È pubblicato il bollettino delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro, di completamento orario ed il tipo di contratto.

**Art. 2** L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

**Art. 3** I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all'allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all'allegato elenco. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza. I contratti, da stipulare in modalità cartacea, dovranno contenere, come esplicitato in premessa, la seguente clausola risolutiva: **“la presente nomina viene effettuata sui posti accantonati a favore dei candidati della procedura straordinaria ex Art.59 comma 9 bis del d.lgs. 73/2021. Pertanto, la nomina verrà annullata e conseguentemente verrà risolto il contratto di lavoro a tempo determinato qualora la graduatoria della procedura in parola fosse approvata in tempo utile, al fine di conferire la supplenza al candidato in posizione utile in tale graduatoria”**.

**Art. 4** I docenti individuati quali destinatari dell'incarico a tempo determinato **dovranno prendere servizio nell'Istituto scolastico assegnato entro il 07 ottobre 2022.**

**Art. 5** Il personale individuato dal Sistema Informativo del MI, non interessato all'incarico, deve tempestivamente comunicare la propria rinuncia allo scrivente Ufficio [usp.pe@istruzione.it](mailto:usp.pe@istruzione.it) e all'Istituzione scolastica a cui è stato assegnato entro il 07 ottobre 2022

**Art. 6** La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.

**Art. 7** L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare entro il 08/10/2022 a questo Ufficio la eventuale rinuncia/mancata presa di servizio del personale individuato, compilando il modulo presente al seguente link: <https://forms.office.com/r/1JWJB7v7dM>;

**Art. 8.** Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dell'O.M. 112/2022 “la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacità delle medesime, sulla base delle graduatorie di



istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio [www.istruzionechietipescara.it](http://www.istruzionechietipescara.it) con valore di notifica per i docenti interessati.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente.

**Il DIRIGENTE**

**Paola Iachini**

(firmato digitalmente)